Studio Legale Agnelli&Partners

Via Cardinale Mazzarino 76 L'Aquila

Un appartenente alla Guardia di Finanza, iscritto al SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri, con il quale vige una precipua convenzione per consulenza e prestazioni legali a tariffe calmierate, ha chiesto a questo studio legale associato, tramite la citata Organizzazione sindacale, di conoscere se:

1. **la patologia da Covid 19 può essere oggetto di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, quale infortunio sul lavoro;**
2. **se la stessa può essere riconosciuta nel caso in cui l'interessato, all'atto dell'insorgere della patologia non sia stato sottoposto a tampone rino-faringeo, ma solo in seguito a test sierologico dal quale si evince la trascorsa positività.**

Si premette che con nota della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo e della Sovrintendenza Sanitaria Centrale INAIL del 17 marzo 2020, è stato chiarito che l'infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio).

Il presupposto tecnico-giuridico, secondo quanto sancito dall'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni del lavoro, risiede nell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo Coronavirus.

Sono da ammettersi a tutela INAIL, pertanto, tutti i casi di Coronavirus in cui sia accertata la correlazione con il lavoro.

Così come chiarito dall'Istituto, in alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto "rischio specifico", vale la presunzione di esposizione professionale, per gli altri casi, invece, si applicherà l'ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi valutativi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di chiedere il riconoscimento della causa di servizio senza essere stato sottoposto a tampone faringeo, si precisa che secondo l'orientamento dell'INAIL " *la qualificazione di Covid-19, quale infortunio assistibile, è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato, tuttavia, la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da sola utile per l'ammissione a tutela infortunistica. Tuttavia, stante la nota incostanza o assenza nell'effettuazione dei test con tampone, legata alle difficoltà operative esistenti in fase emergenziale, può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.*

Potrà confortare tale tesi di diagnosi da Covid 19, pertanto, il risultato del test sierologico effettuato".

Come è noto, infatti, la comunità scientifica ha precisato che a differenza del tampone che serve ad individuare la presenza del coronavirus all'interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutte quei soggetti che sono entrati in contatto con il virus.

I test sierologici sono di due tipi: rapidi e quantitativi.

I primi, mediante il prelievo di una goccia di sangue, stabiliscono se la persona ha prodotto anticorpi e, quindi è entrata in contatto con il virus, mentre i secondi che si esplicano in un prelievo più corposo, misurano specificamente la quantità di anticorpi prodotti ed entrambi sono finalizzati alla ricerca di anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG

Le prime vengono prodotte dal paziente in caso di contagio, temporalmente nella fase inziale, mentre le seconde si evidenziano quando calano le prime e testimoniano una probabile e tendenziale immunità al virus.

Tenuto conto, tuttavia, che a causa del breve lasso di tempo trascorso dall'evento pandemico, al riguardo non esiste ancora una prassi amministrativa consolidata, né giurisprudenza favorevole che possa dare certezza al diritto in parola.

Ciò potrebbe comportare, infatti, che nonostante l'orientamento pressoché favorevole dell'INAIL le Amministrazioni potrebbero obiettare circa la bontà dei test sierologici, senza tampone e quindi denegare il riconoscimento della causa di servizio, qualora l'istanza non sia ben argomentata e documentata da ulteriori elementi che dimostrino di aver contratto la patologia.

Giova rammentare, peraltro, che il personale del comparto difesa e sicurezza non è soggetto ad assicurazione INAIL, prevista dal D.P.R. 1124/65, né tantomeno alle procedure previste per il riconoscimento degli infortuni assistiti dal citato Ente, ma sottostà alle specifiche norme per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio previste dal D.lgs 66/10 e Decreti del Presidente della Repubblica 90/10 e 461/01.

Si precisa, infine, che l'eventuale decreto negativo emesso dell'Amministrazione, che poteva essere impugnato solo dinanzi al TAR o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, potrà essere impugnato, anche dal personale ancora in servizio, dinanzi alla Corte dei Conti, ormai pienamente legittimata a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del diritto della futura pensione privilegiata, ed entrare nel merito dell'istanza.(cfr in tal senso Sent. Corte di Cassazione – Sezioni Unite – ordinanza nr. 4325/14).
Non rileva dice la Suprema Corte, la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario (rectius: il riconoscimento della causa di servizio) per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

Ad ogni buon conto, pertanto, questo studio legale ritiene pregiudiziali, per il buon esito della domanda di riconoscimento della causa di servizio, qualificabile come infortunio sul lavoro, oltre al possesso del referto dei test sierologici, gli elementi di fatto descrittivi dell'evento che verranno riportati nell'istanza.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Avv Giulio Agnelli